



Provincia di Napoli

CITTÀ DI PORTICI

(Provincia di Napoli)

DELIBERA n. 107 del 02/08/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento TARI.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di agosto alle ore 10.00 in prima chiamata, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Prot. Gen. n. 21531 del 29.07.2014, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 15 (quindici) compreso il Sindaco, accertato a mezzo appello eseguito dal Segretario Generale, come segue:

1) MARRONE Nicola (Sindaco)	Presente	14) MAZZONE Mauro	Presente
2) BORRELLI Raffaele	Assente	15) OLIVIERI Massimo	Presente
3) PASQUA Omella	Assente	16) BIMONTE Salvatore	Presente
4) TEODONNO Claudio	Assente	17) DELLA PIA Alessandro	Assente
5) MINICHINO Maurizio	Assente	18) IACOMINO Salvatore	Presente
6) ESPOSITO Ciro	Presente	19) RISI Aniello	Presente
7) FARRONI Fernando	Presente	20) GHERARDELLI Michele	Presente
8) VISCARDI Gianluca	Presente	21) SCALA Vincenzo	Presente
9) SANNINO Pasquale	Presente	22) SANTOMARTINO Franco	Presente
10) RUFFINO Vincenzo	Assente	23) DI BARTOLOMEO Raffaele	Presente
11) MANZO Luca	Assente	24) IACONE Giovanni	Assente
12) MIRANDA Michele	Presente	25) CIOTOLA Vincenzo	Assente
13) FIMIANI Alessandro	Assente		

Presiede l'Assemblea il Dr. Farroni Fernando nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Angelo Cucco.

Sono presenti, nel corso della medesima i seguenti Assessori:

Pignalosa, Cuorvo, Solina, Scarano, Caiazzo, Martucci e Barile, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'assemblea dell'odierno Consiglio.

(OMISSIS)

In continuazione di seduta, alle ore 10.10 del 02/08/2014, sono presenti in aula 13 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i restanti 11 Consiglieri (Fimiani, Della Pia, Iacone, Borrelli, Pasqua, Teodonna, Minichino, Ruffino, Esposito, Manzo e Ciotola).

Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il successivo punto dell'ordine del giorno, relativo a: "**Regolamento TARI**".

Successivamente, il Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione agli atti dei lavori odierni, corredata dai previsti pareri di regolarità ai sensi dell'art. 49 co. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, cedendo poi, la parola al Consigliere Olivieri che propone un emendamento che successivamente ritira, mentre si registra l'ingresso in aula dei Consiglieri Borrelli, Ruffino, Teodonna e Ciotola.

I lavori proseguono con l'intervento del Consigliere Borrelli e del Consigliere Teodonna, il quale propone anch'egli un emendamento che viene dichiarato inammissibile dal Presidente in quanto esula dall'argomento in questione, nel frattempo si registra l'ingresso del consigliere Della Pia.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Gherardelli e Teodonna, mentre entrano in aula i Consiglieri Manzo e Fimiani.

Gli interventi dei Consiglieri, sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al quale si rinvia, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta di: "**Regolamento TARI**".

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti in aula 20 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti i restanti 4 Consiglieri (Iacone, Pasqua, Esposito e Ciotola);

Con 14 voti favorevoli e 7 voti contrari (Fimiani, Della Pia, Borrelli, Teodonna, Minichino, Ruffino e Manzo) espressi per appello nominale, dai 20 Consiglieri, oltre il Sindaco, presenti e votanti.

Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità del deliberato.

Al momento della votazione sono presenti 20 Consiglieri, oltre il Sindaco e assenti i restanti 4 Consiglieri (Iacone, Pasqua, Esposito e Ciotola).

Votano a favore n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, contrari n. 7 Consiglieri (Fimiani, Della Pia, Borrelli, Teodonna, Minichino, Ruffino e Manzo), espressi per appello nominale dai 20 Consiglieri oltre il Sindaco, presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria, relativa all'argomento in oggetto, con in calce alla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 19692 del 10/07/2014

ATTESO l'esito delle votazioni innanzi descritte,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento TARI;
2. Di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione di cui sopra, a norma dell'art. 134, comma 4 del T.U. EE. LL. (D.Lgs. n. 267/2000).

Sono le ore 10.31



CITTA' DI PORTICI
Provincia di Napoli

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'ASSESSORE ALLA MUNICIPALITA'

Premesso che

- l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.dicembre 2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Viste altresì le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 08\07\2014, (allegata al presente provvedimento) con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale di :

- Approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
- Prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- Delegare il Dirigente del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Visto il D.M. del 24 Aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'art.42 del D.L.gs.vo 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori giusto prot. gen. n. 19692 del 10.07.2014

Tanto premesso si trasmette per l'approvazione al Consiglio Comunale.

Portici, li

L'Assessore alla Municipalità
Antonio Marrucci



OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione – pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. mm. ii. :

si esprime parere FAVOREVOLE -

si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: _____

Li 10/7/14 IL Dirigente Capo Settore competente Dr. Salvatore NACARLO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _____

VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Salvatore NACARLO

Li 10/7/14

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Intervento n° _____ Cap. PFG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 – co.3 – del T.U.E.L. n.267/00) n° _____ per € _____

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 – co.1 e 6 – del T.U.E.L. n.267/00) n° _____ per € _____

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Salvatore NACARLO

Li _____



VERBALE N. 33/2014

oggetto: parere espresso dal **Collegio Revisori dei Conti** in merito a:

- Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
- Approvazione tariffe TARI anno 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 10,30 si è riunito presso il Comune di Portici (NA) il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dr. Salvatore Florio – Presidente;
- Dr. Gerardo D'Amico – Componente.

Risulta assente il Rag. Comm. Giuseppe Pezzullo.

Il Collegio

VISTO il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed integra quelli dell'Organo di Revisione;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta,

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 332 del 08/07/2014, avente ad oggetto l'approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - proposta per l'approvazione in Consiglio Comunale e analizzata la bozza di regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) composto da numero 21 articoli;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 333 del 08/07/2014, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2014, con la quale vengono definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli art. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
- alla proposta di approvazione tariffe TARI anno 2014

da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale
Portici, 10 luglio 2014

Il Collegio di Revisione

Dr. Salvatore Florio

Dr. Gerardo D'Amico

Citta' di Portici
Provincia di Napoli

Prot. 0019692 I 10/07/2014

Mitt.: COLLEGIO DEI REVISORI





Città di Portici

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 332 DEL 8 LUG. 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di luglio, in prosieguo di seduta, nella sala delle adunanze del Comune di Portici si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

	Cognome e Nome	P	A
SINDACO	MARRONE NICOLA	✓	
ASSESSORE - VICE SINDACO	PIGNALOSA ANIELLO	✓	
ASSESSORE	BARILE NATALE	✓	
ASSESSORE	CUORVO RAFFAELE	✓	
ASSESSORE	MARTUCCI ANTONIO	✓	
ASSESSORE	CAIAZZO STEFANIA	✓	
ASSESSORE	SOLINA ANTONINO	✓	
ASSESSORE	SCARANO ADELE	✓	

Assume la Presidenza il Dott. Nicola Marrone nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Vicario nella persona del Dott. Maurizio Longo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai prescritti pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, così come formulata, nell'apposito documento, che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo ripetuta e trascritta.
2. Di incaricare il Dirigente della Struttura Dirigenziale Politiche del Bilancio nella persona del Dr. Salvatore Nacarlo, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive competenze ed attribuzioni.
3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D. Lgvo n.267/2000.

COMUNE DI PORTICI
PROVINCIA DI NAPOLI

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.dicembre 2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Viste altresì le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe ;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso la applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, secondo cui il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, istitutivo della TARES;

Visto l'art.52 del D.lgs.vo 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

Visto l'art. 27, c.8 della legge n.448/2001, secondo cui:

-il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 24 Aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;


Visto l'art.42 del D.L.gs.vo 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

fatto premesso, considerato e ritenuto, si


R I F E R I S C E

Come dettagliatamente innanzi precisato e che qui si intende integralmente riportato si trasmette alla Giunta Comunale, la proposta di provvedimento da sottoporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Il Funzionario Responsabile
dott. B. Fusco



Il Dirigente
dott. Salvatore Nacaro



La Giunta Comunale

Accolta e fatta propria la relazione istruttoria sopra indicata;

Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per questo Ente;

Ritenuto provvedere per quanto di competenza

Propone al Consiglio Comunale di:

- 1) Approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3) Delegare il Dirigente del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.





CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Xe



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTI PASSIVI	3
TITOLO II	4
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 4 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE	4
ART. 5 – UTENZE DOMESTICHE	4
ART. 6 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	5
TITOLO III	5
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	5
ART. 7 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO	5
ART. 8 – ESENZIONE DAL TRIBUTO	5
ART. 9 – RIDUZIONI RIFIUTI SPECIALI	6
ART. 10 – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	7
TITOLO IV	7
DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO	7
ART. 11 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	7
ART. 12 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO	8
ART. 13 – RISCOSSIONE DELLA TARI	9
ART. 14 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO	9
ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	10
ART. 16 – MEZZI DI CONTROLLO	10
ART. 17 – SANZIONI	10
ART. 18 – CONTENZIOSO	10
TITOLO V	10
DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 19 – NORMATIVA DI RINVIO	10
ART. 20 – NORME ABROGATE	10
ART. 21 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	10



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Portici, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 e L. n°16/2014, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio" adottato con Delibera di Consiglio n° 55/2012.

Art. 3 – Presupposto oggettivo e soggetti passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
5. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo decorre dal giorno successivo alla presentazione della denuncia.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
10. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

TITOLO II DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono adottate in base al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. I costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dalla Società che gestisce il servizio, come previsto dall'art. 8 del DPR 158/99.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

Art. 5 – Utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica, locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze, occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

5. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - per i non residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.
6. Le cantine, le autonnesse o gli altri luoghi di deposito dei materiali si considerano utenze non domestiche se utilizzate per fini commerciali.

Art. 6 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

TITOLO III ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 7 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
7. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Art. 8 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 7.800 con riferimento all'indicatore (ISEE), consistenti in non più di 1 (una) unità immobiliare;
 - c) le abitazioni occupate da persone con invalidità del 100%, il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 12.000 con riferimento all'indicatore (ISEE), consistenti in non più di 1 (una) unità immobiliare e la famiglia è costituita massimo da 2 componenti;
 - d) le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo.

- e) le madri nubili con reddito inferiore a € 3.098,74 riferimento all'indicatore della situazione economica "ISE" a nucleo familiare;
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può eseguire, in qualsiasi tempo, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
 3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Art. 9 – Riduzioni Rifiuti speciali

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Per le utenze non domestiche è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%, che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero da terzi, nel rispetto delle vigenti normative.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse su presentazione di istanza contenenti le seguenti indicazioni:
 - i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - i codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - il periodo di avvio a recupero.
4. Nel primo anno in cui viene presentata l'istanza, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver presentato la documentazione di cui al comma 7.
5. Per ciascun anno successivo, l'utente deve presentare la documentazione di cui al comma 7 a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
6. L'istanza, di cui al comma 3, è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre la documentazione.
7. Nel caso di mancata presentazione della documentazione il Comune è legittimato ad applicare la tariffa piena.
8. Entro il mese di aprile di ogni anno, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia dei formulari di accompagnamento e fatture o vendita Materie Prime seconde);
 - copia del contratto eventualmente stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
9. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
10. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 30% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
11. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano tali tipologie di rifiuti.
12. La riduzione viene accordata a richiesta di parte su presentazione di istanza di cui al comma 3 ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione di cui al comma 7.



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

Art. 10 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Ambiente e avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ufficio Ambiente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

TITOLO IV

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 11 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, così come determinato dal presente Regolamento.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Ufficio tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio tributi, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducendo i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata all'Ufficio tributi, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero posta certificata comunale. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro del protocollo generale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h) l'eventuale avvio e recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. L'Ufficio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuto variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 12 - Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Ufficio tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

Art. 13 - Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI a soggetti terzi.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Fatta salva la possibilità di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il tributo procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
6. L'atto formale di richieste di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
7. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'ufficio tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
8. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 14 - Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, l'ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali.



CITTÀ DI PORTICI

Provincia di Napoli

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 17 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'ufficio tributi al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 18 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 24 aprile 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. mm. ii. :

si esprime parere FAVOREVOLE -

si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: _____

Li 8/8/14 IL Dirigente Capo Settore competente Dr. Salvatore NACARLO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _____

VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Salvatore NACARLO

Li 8/8/14

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Intervento n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n° _____ per € _____

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° _____ per € _____

OGGETTO:

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Salvatore NACARLO

Li _____

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO
Avv. Aniello Pignalosa

IL SINDACO
Dr. Nicola Marrone

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Dott. Maurizio LONGO

Prot. 333 li 10 LUG. 2014

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi previo inserimento sul sito istituzionale da parte del Messo/Responsabile

Portici, li 10 LUG. 2014
IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE
Sig. Antonio DI GRAZIA



IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.
F.to Alessandro Bonavita

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Portici, li _____ IL RESPONSABILE/INCARICATO DEL SETTORE/SERVIZIO AA.GG.F.to _____

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la suesesa deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE, è stata:
 riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. 333 in data 10/07/14 ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n. 267/2000.

comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D. Lgvo n. 267/2000;

Portici, li 10 LUG. 2014 IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG. F.to Alessandro Bonavita

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal _____, contrassegnata con n. _____ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Portici, li _____ IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE F.to _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno _____ perché:

- a) Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000);
- b) E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Portici, li _____ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG. F.to _____ VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE F.to _____

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo	FIRMA	Nominativo	FIRMA
Sig Pignalosa Aniello Assessore V. Sindaco		Sig Caiuzzo Stefania Assessore	
Sig Barile Natale Assessore		Sig Solina Antonino Assessore	
Sig Cuorvo Raffaele Assessore		Sig Scarano Adele Assessore	
Sig Martucci Antonio Assessore			

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:


P.R. Data e Firma		P.R. Data e Firma	
<input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio	_____	<input type="checkbox"/> Presidente del Nucleo di Valutazione	_____
<input type="checkbox"/> Assessore al ramo	_____	<input type="checkbox"/> Presidente del Collegio dei Revisori	_____
<input type="checkbox"/> Capigruppo Consiliari	_____	<input type="checkbox"/> Presidente del Servizio controllo di gestione	_____
<input type="checkbox"/> Segretario Generale	_____		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Portici, li _____ Il Responsabile/Incaricato del Settore/Servizio AA.GG.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Fernando Farroni



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Cucco

Prot. 369 li 13 AGO. 2014

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi previo inserimento sul sito istituzionale da parte del Messo/Responsabile

Portici, li 13 AGO. 2014

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ONLINE
COMUNE DI PORTICI
IL MESSO NOTIFICATORE
Sig. Antonio DI GRAZIA



IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.
Alessandro Bonavita

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Portici, li _____ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal _____, contrassegnata con n. _____ Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ONLINE VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE


Portici, li _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno 02/08/14 perché:

- a) Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000);
- b) E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Portici, li 13 AGO. 2014




VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bonavita

La presente deliberazione viene trasmessa a:

- Presidente del Consiglio
- Sindaco
- Segretario Generale
- Assessore _____
- Presidente Collegio dei Revisori
- Presidente Nucleo di Valutazione
- URP
- Dirigente Staff Avv.
- Dirigente Sicurezza
- Dirigente Municipalità
- Dirigente Politiche Bilancio
- Dirigente Pol. Entrate
- Dirigente Patrimonio
- Dirigente Gestione del Welfare
- Dirigente Politiche Territorio.

Portici, li 13 AGO. 2014



IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.
Alessandro Bonavita

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Portici, li _____ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.